

ATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

TRA

Il Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Consiglio”)

E

INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. (di seguito “Insiel”) con unico socio, con sede in Trieste in Via San Francesco d’Assisi numero 43, capitale sociale di Euro 17.766.250,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese Venezia Giulia, numero di iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 00118410323, e al R.E.A. di Trieste al n. 71598, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. SIMONE PUKSIC, nato a Udine il 25 febbraio 1984, nominato con Atto del 21 giugno 2017, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, codice fiscale numero PKS SMN 84B25 L483R,

PREMESSO CHE

- a) Insiel è affidataria *in house* relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) e svolge tali servizi in base ad un “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.” (di seguito “Disciplinare”), approvato con delibera di giunta regionale e di durata novennale ai sensi dell’art. 9 della succitata l.r. ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale;
- b) il S.I.I.R., ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare, commi 1 e 5, della l.r. 9/2011, è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici di soggetti diversi e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei suddetti soggetti ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti, per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi;
- c) ai sensi dell’art. 14, per soddisfare esigenze specifiche, il Consiglio, quale parte contraente legittimata all’interno del rapporto “in house”, può stipulare con Insiel, apposite convenzioni *ad hoc* a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel Disciplinare;
- d) il Consiglio ha sottoscritto con Insiel la “Convenzione per servizi di assistenza informatica, sviluppo software, conduzione e gestione di infrastrutture, gestione documentale e forniture di beni informatici”, acquisita al protocollo del Consiglio il 15 dicembre 2014 con n. 10814, che scadrà il 31 dicembre 2022;
- e) ai sensi dell’art. 12 della Convenzione di cui alla lettera d), per quanto non specificamente previsto dalla Convenzione stessa, si applicano le disposizioni del Disciplinare di cui alla lettera a);
- f) lo svolgimento dei servizi oggetto della Convenzione di cui alla lettera d) e quelli resi in conformità alle disposizioni del Disciplinare di cui alla lettera a) comporta il trattamento, da parte di Insiel per conto del Consiglio, dei dati personali di interessati di cui il Consiglio stesso è Titolare (di seguito, “Dati Personali”);
- g) Insiel dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali e la tutela degli interessati;
- h) Insiel ha manifestato la propria disponibilità ad assolvere l’incarico di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, “GDPR” o “Regolamento”);
- i) il presente atto di affidamento include il contenuto minimo richiesto dall’art. 28.3 del GDPR;
- j) il Consiglio ed Insiel sono qualificati anche, nel prosieguo, rispettivamente, quali Titolare e Responsabile;

Tutto ciò premesso (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto), fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

A Insiel, per mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, che sottoscrive il presente atto, è affidato l'incarico di Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto della "Convenzione per servizi di assistenza informatica, sviluppo software, conduzione e gestione di infrastrutture, gestione documentale e forniture di beni informatici" stipulata tra il Consiglio e l'Insiel e – per quanto non specificamente previsto dalla Convenzione medesima – delle disposizioni del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 667, dell'11 aprile 2013.

2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Insiel è tenuta a trattare i Dati Personali solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei suddetti servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita.

3. MISURE DI SICUREZZA

Il Responsabile, previa analisi che espliciti i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi (e tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati), dovrà individuare ed assistere il Titolare per adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza congruo al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, tra le altre:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei Dati Personali;
- b) la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i Dati Personali;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai Dati Personali; in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura adeguata (messa a disposizione del Titolare su richiesta) per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

4. VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. "DATA BREACH")

Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare, senza giustificato ritardo e comunque entro 36 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo consiglio@certregione.fvg.it), di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime citate nelle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 "Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679", adottate e riviste il 6 febbraio 2018, così come descritte nella parte II, lettera B, paragrafo 1.

In caso si rilevi la necessità di notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare ai fini della notifica della violazione entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare ad ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della

stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

5. VALUTAZIONE D'IMPATTO (CD. "DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT")

Il Responsabile s'impegna fin da ora a fornire al Titolare, ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR stesso.

Il Responsabile, ove necessario ai sensi della normativa vigente o su richiesta del Titolare, relativamente ai Dati Personali ed alle procedure e tecnologie usate dal Responsabile nel trattamento degli stessi, si impegna ad effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi da proporre al Titolare, propedeutiche a valutazioni di impatto, informando quest'ultimo e fornendo copia degli elaborati finali.

6. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Il Responsabile è tenuto a identificare per iscritto i propri dipendenti deputati a trattare i Dati Personali tramite apposite lettere di incarico, individuando l'ambito di trattamento consentito e fornendo loro le istruzioni idonee allo scopo, in particolare vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Responsabile è tenuto, inoltre, a curarne la formazione, vigilare sul loro operato e a comunicarne al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

7. AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Il Responsabile si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento", così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità.

Il Responsabile si impegna, in particolare, a:

- a) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di Dati personali;
- b) predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- c) comunicare periodicamente al Titolare l'elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
- d) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare circa le risultanze di tale verifica;
- e) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.

8. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti

dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria.

9. ISTANZE DEGLI INTERESSATI

Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare ed a fornire ogni informazione e/o documento utile o opportuno per consentire al Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

10. ULTERIORI OBBLIGHI

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla suddetta normativa e/o delle istruzioni del Titolare di cui al presente atto e consente al Titolare del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile si impegna altresì a:

- a) effettuare almeno annualmente un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze;
- b) collaborare, se richiesto dal Consiglio, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei Dati Personali;
- c) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto;
- d) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati.

11. ULTERIORI RESPONSABILI

Il Responsabile è autorizzato espressamente a ricorrere a ulteriori responsabili, per l'esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto del presente atto, imponendo agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui è soggetto il Responsabile stesso, in particolare in relazione alle misure di sicurezza.

A tal fine il Responsabile si impegna a darne previa comunicazione al Titolare per l'eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 28, comma e, del GDPR.

12. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLA UE

Il Responsabile dichiara che i dati saranno trattati e archiviati nel territorio dello Spazio Economico Europeo.

13. MANLEVA

Il Responsabile si impegna a mantenere indenne il Consiglio regionale da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui alla presente nomina o del Regolamento e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

14. DURATA

Il presente incarico decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione per qualunque motivo della Convenzione di cui alle premesse.

Il Responsabile, all'atto della scadenza della Convenzione e/o dei servizi o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del presente atto, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati Personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, all'immediata restituzione allo stesso dei Dati Personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

15. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione e nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia

16. DISPOSIZIONI FINALI

Resta inteso che il presente incarico non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta e pertanto sarà registrato solo in caso d'uso a taxa fissa ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 e della tariffa – parte II, art. 4 del D.P.R. 26-4-1986 n. 131.

Il presente Atto è firmato digitalmente, ex art. 24 commi 1 e 2 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82, in unico originale, viene trasmessa fra le Parti mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e viene assoggettata ad imposta di bollo ai sensi di quanto disposto nell'allegato A – tariffa, articolo 2 del D.P.R. 26-10-1972 n. 642. Si attesta l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante utilizzo di n. 2 (due) contrassegni telematici, rilasciati da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, del valore facciale unitario pari ad euro 16,00 (sedici/00) riportanti i seguenti codici numerici: 01170283924974, 01170283924963.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

CONSIGLIO REGIONALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

INSIEL S.p.A.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: AUGUSTO VIOLA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 28/06/2018 17:40:26*

*NOME: STEFANO MAZZOLINI
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 29/06/2018 12:35:39*